

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 SETTEMBRE 2021, N. 1475

Approvazione Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per l'Emilia-Romagna - per la partecipazione INAIL al Piano vaccinale regionale anti SARS-CoV-2

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" ed i successivi decreti attuativi;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, che prevede che nell'ambito della Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, il Servizio Sanitario Nazionale garantisca, tra l'altro, la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;

- il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, approvato con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 dicembre 2019, con Repertorio n. 209/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- il Decreto del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 recante "Approvazione del Piano Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al Decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021";

- il Piano Vaccinale anti-COVID del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della Campagna Vaccinale emanato in data 13 marzo 2021 che identifica i presupposti per la condotta di una Campagna Vaccinale rapida mediante efficace e puntuale distribuzione dei vaccini, costante monitoraggio dei fabbisogni e degli approvvigionamenti e incremento della capacità giornaliera di somministrazione;

- il Decreto-Legge del 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 che all'art. 19-bis stabilisce che al fine di contribuire all'accelerazione della Campagna Nazionale di Vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2,

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro;

- il Protocollo condiviso dalle parti sociali e sottoscritto in data 6 aprile 2021 di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, numero 9), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda l'Intesa tra Organizzazioni Datoriali e Sindacali;

- il Protocollo Nazionale condiviso dalle parti sociali e sottoscritto in data 6 aprile 2021 per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività commerciali e produttive con la garanzia di adeguate condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro ed in particolare:

- l'art. 13 che prevede che i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'INAIL;

- il Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- la propria deliberazione n. 203 del 15 febbraio 2021 con la quale si approva la programmazione regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 che definisce l'organizzazione di base, i percorsi di accesso e gli aspetti logistici collegati alla Campagna Vaccinale di massa anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nonché si prefigge come obiettivo la definizione di modelli organizzativi, aderenti anche all'organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali, che permettano il raggiungimento dell'offerta alla popolazione target secondo i principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere;

- la propria deliberazione n. 777 del 24 maggio 2021 con la quale si approvano Linee di Indirizzo per l'estensione della Campagna Vaccinale anti-COVID-19 alle attività economiche e produttive che si prefiggono di accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale e, al contempo, rendere più sicura la prosecuzione delle attività produttive e commerciali, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori con criteri organizzativi di efficienza ed efficacia che si traducano in un supporto adeguato alla Campagna Nazionale;

Considerato che:

- la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna si impegna ad acquisire dal personale sanitario in forza alle sedi di competenza e al Centro protesico di Vigorso di Budrio la disponibilità a partecipare al Piano Vaccinale Regionale con l'indicazione, di

massima, dell'ambito territoriale di preferenza per prestare l'attività, nonché dei giorni e degli orari di disponibilità e a comunicare alla Regione i nominativi e i contatti dei Referenti INAIL impegnati nelle attività di vaccinazione;

- la Regione Emilia-Romagna si impegna a trasmettere l'elenco del personale sanitario INAIL ai Referenti delle Aziende Sanitarie Locali deputate alla supervisione e gestione operativa del Piano Vaccinale e a comunicare all'INAIL Emilia-Romagna i nominativi e i contatti dei Referenti di ciascuna Azienda Sanitaria Locale interessata all'intervento degli operatori sanitari INAIL;

Rilevato che la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna individuano la necessità di pianificare e coordinare la partecipazione da parte del personale sanitario INAIL presso gli hub vaccinali del Servizio Sanitario Regionale attraverso un Protocollo che fornisca indicazioni operative finalizzate a incrementare la Campagna Vaccinale sul territorio;

Ritenuto pertanto opportuno approvare un Protocollo, elaborato e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, per la partecipazione del personale sanitario INAIL al Piano Vaccinale Regionale anti SARS-CoV-2, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo vaccinale rimangono in capo al Servizio Sanitario Regionale, attraverso le Aziende Sanitarie Locali di riferimento, comprese le misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nel corso dell'esercizio dell'attività vaccinale da parte degli operatori sanitari INAIL;

Rilevato che la concreta organizzazione dell'intervento del personale sanitario INAIL nel Piano Vaccinale, con riguardo alla scelta degli hub presso i quali prestare l'attività vaccinale e al calendario delle presenze, sarà definita tramite accordi diretti, in base ai fabbisogni ed alle disponibilità reciproche, tra il Referente per la vaccinazione di ciascuna Azienda Sanitaria Locale e il Referente INAIL di ciascuna struttura, a garanzia di semplificazione e immediatezza decisionale;

Evidenziato che la partecipazione all'attività vaccinale da parte del personale sanitario INAIL è condizionata al preventivo superamento del corso di formazione messo a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità su piattaforma EDUISS n. ID 174F20 dal titolo "Campagna Vaccinale COVID-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19", della durata di 16 ore da integrare, per quanto riguarda in particolare il personale medico, con il modulo di approfondimento "Campagna Vaccinale COVID-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro" della durata di 5 ore;

Considerato che, su richiesta di ciascuna delle parti, potrà essere costituito un Tavolo tecnico per l'analisi e la soluzione di problematiche che dovessero sorgere in corso d'opera;

Dato atto che, a seguito della approvazione del Protocollo di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione dello stesso provvederà la Direttrice Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

Considerato che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa, gli oneri relativi al trattamento economico del personale sanitario INAIL impiegato nella vaccinazione sono a carico dell'INAIL;

Rilevato che il Protocollo in parola ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività del personale sanitario INAIL presso gli hub vaccinali del Servizio Sanitario Regionale, salvo diversi accordi tra le parti;

Visti:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto: "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'Allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente per oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente per oggetto: "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente per oggetto: "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- la propria deliberazione n. 415 del 29 marzo 2021 avente per oggetto: "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi";

- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 avente per oggetto: "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021";

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della

Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 15571 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento nel sottoscrivere il parere di legittimità attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano, il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna – per la partecipazione INAIL al Piano Vaccinale Regionale anti SARS-CoV-2, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni e gli obblighi reciproci delle Parti firmatarie

del Protocollo, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione delle medesime e i tempi;

2. di stabilire che su richiesta di ciascuna delle parti potrà essere costituito un Tavolo tecnico per l'analisi e la soluzione di problematiche che dovessero sorgere in corso d'opera;

3. di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo con le Parti firmatarie del medesimo provvederà la Direttrice Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

4. di precisare che a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa gli oneri relativi al trattamento economico del personale sanitario INAIL impiegato nella vaccinazione sono a carico dell'INAIL;

5. di stabilire che il Protocollo in parola ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività del personale sanitario INAIL presso gli hub vaccinali del Servizio Sanitario Regionale, salvo diversi accordi tra le parti;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per l'Emilia Romagna (di seguito Inail Emilia Romagna) codice fiscale 01165400589 rappresentata dal Direttore Regionale dott.ssa Fabiola Ficola in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la carica in Bologna, Galleria 2 agosto 1980, 5/A;

e

la Regione Emilia Romagna (di seguito Regione), codice fiscale 80062590379, con sede in Viale Aldo Moro 52, Bologna, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare dott.ssa Kyriakoula Petropulacos;

per

LA PARTECIPAZIONE INAIL AL PIANO VACCINALE REGIONALE ANTI SARS-COV-2

Premesso che

Il Piano Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato in data 2.1.2021, prevede che "con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, [...], con maggiore articolazione sul territorio, [...], incluso il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, della sanità militare, e dei Medici Competenti delle aziende";

con la successiva emanazione in data 13.3.2021 del "Piano Vaccinale anti-Covid", la governance della strategia vaccinale è stata accentrata al fine di garantire la distribuzione rapida, efficace e puntuale dei vaccini e l'incremento delle somministrazioni giornaliere, affidando alle Aziende Sanitarie l'organizzazione delle attività di somministrazione e registrazione, se necessario con la collaborazione delle strutture regionali della Protezione civile e incrementando la platea dei vaccinatori;

in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso dalle parti sociali di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro che ha aggiornato e rinnovato i precedenti accordi coniugando la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;

in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto altresì il Protocollo Nazionale (di seguito "Protocollo Nazionale") per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, adottato su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che hanno promosso il confronto tra le parti sociali, nella convinzione che solamente un'azione generale e coordinata possa abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva;

considerato che

la Regione ha predisposto Linee di Indirizzo per l'estensione della Campagna Vaccinale anti-SARS-COV-2/COVID-19 alle attività economiche e produttive regionali, recepite con D.G.R. n. 777 del 24 maggio 2021 che si prefiggono di accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale e, al contempo, rendere più sicura la prosecuzione delle attività produttive, economiche e commerciali, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori con criteri organizzativi di efficienza ed efficacia che si traducano in un supporto adeguato alla campagna nazionale;

il Protocollo Nazionale all'art. 13 dispone che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente¹, ovvero che non possono fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail ai fini della vaccinazione dei lavoratori;

il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, all'art 19 bis recita che, "al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero-professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro";

con nota Inail congiunta del 21 maggio 2021 n. 51067 della Sovrintendenza Sanitaria Centrale, della Direzione Centrale Risorse Umane, della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, della Direzione Centrale Pianificazione e Comunicazione e della Direzione Centrale Acquisti avente per oggetto "Piano di partecipazione INAIL alla Campagna Vaccinale Anti-SARS-Cov-2", sono state impartite istruzioni ai Responsabili delle Direzioni Regionali e Provinciali, declinando le possibili modalità di partecipazione dell'Istituto alla Campagna Vaccinale, con particolare riferimento alla partecipazione del personale sanitario Inail presso hub vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali già attivi, fermo restando il contestuale svolgimento senza differimento delle attività istituzionali

tutto ciò premesso

le parti adottano il presente Protocollo di Intesa e convengono quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 Oggetto del Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo definisce l'intervento dell'Inail Emilia Romagna e del Centro protesi di Vigorso di Budrio nel Piano Vaccinale Regionale, nonché i presupposti, le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività del personale sanitario Inail presso gli hub vaccinali del Servizio Sanitario Regionale.

¹ ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3 Impegni delle parti

L'Inail Emilia Romagna si impegna ad acquisire dal personale sanitario in forza alle sedi di competenza e al Centro protesi di Vigorso di Budrio la disponibilità a partecipare al Piano Vaccinale Regionale con l'indicazione, di massima, dell'ambito territoriale di preferenza per prestare l'attività, nonché dei giorni e degli orari di disponibilità.

La Regione, ricevuto l'elenco, si impegna a trasmetterlo ai Referenti individuati nelle Aziende Sanitarie Locali deputate alla supervisione e gestione operativa del Piano Vaccinale.

La Regione si impegna a comunicare all'Inail Emilia Romagna i nominativi e i contatti dei Referenti di ciascuna Azienda Sanitaria Locale interessata all'intervento degli operatori sanitari Inail. L'Inail Emilia Romagna si impegna altresì a comunicare alla Regione i nominativi e i contatti dei Referenti Inail di ciascuna struttura.

Ciascuna parte può divulgare attraverso i propri canali istituzionali informazioni in merito alla iniziativa oggetto del presente Protocollo, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 4 Modalità operative

La responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo vaccinale rimangono in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento, comprese le misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nel corso dell'esercizio dell'attività vaccinale da parte degli operatori sanitari Inail.

La concreta organizzazione dell'intervento del personale sanitario Inail nel Piano Vaccinale, con riguardo alla scelta degli hub presso i quali prestare l'attività vaccinale e al calendario delle presenze, sarà definita tramite accordi diretti, in base ai fabbisogni ed alle disponibilità reciproche, tra il Referente per la vaccinazione di ciascuna Azienda Sanitaria Locale e il Referente Inail di ciascuna struttura, a garanzia di semplificazione e immediatezza decisionale.

Il personale sanitario Inail sarà utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle attività afferenti alle varie fasi sanitarie della vaccinazione, secondo turni che saranno concordati di volta in volta tra i Referenti.

La presenza in servizio di ogni singola risorsa sarà attestata per iscritto dal Responsabile dell'hub vaccinale dove è stata prestata l'attività lavorativa.

Il personale sanitario Inail impegnato nelle attività di vaccinazione di cui all'art. 2 è da considerare in servizio fuori sede.

Gli oneri relativi al trattamento economico del personale sanitario Inail, impiegato nella vaccinazione di cui all'art. 2, sono a carico dell'Inail.

Art. 5 Formazione del personale sanitario

La partecipazione all'attività vaccinale da parte del personale sanitario Inail è condizionata al preventivo superamento del corso di formazione messo a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità su piattaforma EDUISS n. ID 174F20 dal titolo "Campagna Vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19", della durata di 16 ore da integrare, per quanto riguarda in particolare

il personale medico, con il modulo di approfondimento "Campagna Vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro" della durata di 5 ore.

Il personale sanitario Inail non sarà adibito alle attività di pronto soccorso in caso di emergenza; tali attività saranno svolte a cura del personale specializzato a ciò adibito dal Responsabile dell'hub vaccinale.

Art. 6 Durata del Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività previste all'Art. 2, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 7 Coordinamento delle attività

Su richiesta di ciascuna delle parti potrà essere costituito un Tavolo tecnico per l'analisi e la soluzione di problematiche che dovessero sorgere in corso d'opera.

Art. 8 Trattamento dei dati

La Regione, quale titolare autonomo del trattamento, e Inail Emilia Romagna si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati. Ciò con riguardo alle categorie di dati personali e sensibili oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

Al presente Protocollo viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990. Per data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Direttore Generale Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare	Dirigente Generale Direzione Regionale Inail per l'Emilia Romagna
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos	dott.ssa Fabiola Ficola